




COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

Terza Unità Organizzativa Complessa



Servizi alla struttura dell'Ente

Servizi di supporto alla struttura dell'Ente

**ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA HW E SW TERMINALI RILEVAMENTO
PRESENZE E PARCOMETRI PER PAGAMENTO SOSTA**

Disciplinare patti e condizioni

CIG: Z8E1F6C51C / COD. UNIVOCO DI FATTURAZIONE: NUEGEJ

Home - www.comune.sant-agnello.na.it

Comandante: aniellogarajulo.santagnello@asmepec.it

Patrimonio: patrimonio.santagnello@asmepec.it

Servizio integrato di igiene urbana: igieneurbana.santagnello@asmepec.it

Polizia Locale: polizialocale.santagnello@asmepec.it

Servizio legale: contenzioso.santagnello@asmepec.it

Premessa

Procedura di negoziazione disciplinata dall'art. 36, co. 2, lettera a). Principi attuativi per la definizione della determinazione a contrarre

Indice - Parte prima – Disposizioni generali

- Art.1 Oggetto e durata dell'appalto
- Art.2 Le norme regolatrici
- Art.3 Modalità di affidamento
- Art.4 Condizioni di ammissibilità
- Art.5 Offerta
- Art.6 Documenti richiesti per l'ammissione alla gara
- Art.7 Termine e modalità di ricezione dell'offerta
- Art.8 Determinazione del prezzo a base d'asta
- Art.9 Svolgimento della verifica di mercato
- Art.10 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
- Art.11 Invariabilità dell'offerta
- Art.12 Documento di stipula
- Art.13 Importo appalto
- Art.14 Variazione prezzo contrattuale

Parte seconda – Modalità di esecuzione

- Art.15 Rappresentanza del Fornitore / Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art.16 Ordinazioni ed inizio
- Art.17 Ritardo nell'inizio - penali
- Art.18 Divieto di cessione e subappalto
- Art.19 Diritti d'autore e brevetti
- Art.20 Sicurezza
- Art.21 Infortuni e danni
- Art.22 Osservanza delle prescrizioni tecniche
- Art.23 Qualità dei materiali e garanzie

Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali

- Art.24 Pagamento
- Art.25 Richiami e diffide in corso di esecuzione
- Art.26 Tutela della riservatezza e dei dati personali
- Art.27 RUP e Direzione
- Art.28 Foro competente

Allegati:

- "A" Scheda tecnica
- "B" Analisi dei costi
- "C" Scheda economica

**Attività di manutenzione ordinaria HW e SW terminali rilevamento presenze
e parcometri per pagamento sosta-**

**Procedura di negoziazione disciplinata dall'art. 36, co. 2, lettera a).
Principi attuativi per la definizione della determinazione a contrarre.**

Indirizzi attuativi generali.

Nel 1989 è stato avviato il percorso informatico dell'ente con fornitura e posa in opera di Hw e Sw, che a seguito di asta pubblica era di marca Honeywell. Negli anni a seguire il CED comunale ha avuto le giuste implementazioni strutturali, determinate e consequenziali alla evoluzione tecnologica del mercato che hanno generato processi di adeguamento obbligatori in entrambi gli ambiti (Hw e Sw).

Tali evoluzioni hanno determinato processi evolutivi di mercato con una completa sostituzione dei produttori che si sono ristrutturati in ragione di proprie scelte commerciali determinando nuovi assetti societari sia per i prodotti Hw e sia per quelli Sw.

Quanto sopra ha dato vita a nuovi prodotti ma soprattutto ha determinato una notevole implementazione della struttura tecnologica voluta anche dal Governo centrale con la creazione di una specifica Autorità Nazionale "AgID" che ha il compito di fare da guida al processo informatico nazionale:

Con circolare n. 2/2016 la richiamata AgID ha indicato le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall' Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" (di seguito Piano Triennale).

In relazione alla suindicata si sintetizza:

Contesto normativo di riferimento

- a. La recente legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all' art.1, commi 512-517, prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.
- b. Nel testo della legge sono altresì indicate le modalità operative attraverso le quali le pubbliche amministrazioni dovranno conseguire il risparmio di spesa indicato, che prevedono:
 - Redazione di un "Piano Triennale" da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), che è approvato dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, come previsto all' art.1, comma 513, della Legge di stabilità. Il Piano Triennale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica;
 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato, sentita Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano Triennale di cui al punto precedente.
 - Raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge: risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente sostenuta da ciascuna amministrazione per il solo settore informatico nel triennio 2013-2015.

Deroghe al risparmio di spesa (art.1, comma 515)

Sono escluse dall'obiettivo di risparmio le spese:

- a. sostenute per approvvigionarsi dei servizi di connettività;
- b. effettuate tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, documentate nel Piano triennale;
- c. effettuate tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sono inoltre esclusi dall'obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia, in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

Il Piano Triennale ed il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA

Il Piano Triennale è lo strumento con il quale raggiungere gli obiettivi definiti dalle disposizioni sopra richiamate e con il quale attuare l'Agenda digitale in un quadro organico, secondo quanto previsto dal documento Strategia per la Crescita Digitale, approvato dal Governo il 3 marzo 2015.

Pertanto, le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa di indisponibilità del bene/servizio o della sua idoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. Tale autorizzazione deve essere resa al momento dell'avvio della procedura di affidamento e, dunque, al momento dell'adozione della determina a contrarre. In tale momento andrà, pertanto, valutata la disponibilità o la compatibilità delle tempistiche preventivate da Consip e dai soggetti aggregatori per la messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante, oltre ovviamente alla idoneità del bene/servizio. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito degli acquisti di beni e servizi informatici di cui al punto precedente, devono comunque adottare gli standard vigenti (in particolare: le Linee Guida di design per i siti web della PA, le regole di interoperabilità previste da SPC, le regole descritte al paragrafo 3, lett. c -Ecosistemi) e attenersi a quanto disposto dal comma 516 per le comunicazioni, inviandole in via anticipata.

In relazione a quanto sopra richiamato la GC con atto num. 20 del 16/02/2015 procedeva ad approvare il piano di informatizzazione (Art. 24 – co. 3 – DL 90/2014) per il triennio 2015 – 2017, in modo tale da fornire:

- a. l'identificazione degli obiettivi della programmazione 2015-2017 che necessariamente si pongono in linea con quelli esplicitati nell'agenda per la semplificazione
- b. l'individuazione degli strumenti a livello del nostro Comune, tenendo conto della situazione attuale e delle risorse disponibili, per l'attuazione degli obiettivi

Tenuto conto di quanto sopra richiamato occorre assicurare alla struttura dell'ente l'utilizzo di SW sempre aggiornato all'evoluzione normativa e con un percorso di assistenza manutentiva e formazione sugli adeguamenti alla vigente normativa (*vedi attivazione nuova struttura contabile*) e la sua implementazione in relazione agli obiettivi del Piano.

Ora bisogna chiarire i percorsi normativi per la stipula di contratti di assistenza e manutenzione di tutti i SW attualmente in uso agli uffici e servizi dell'ente che, per una corretta ed omogenea gestione amministrativa, devono fare riferimento ad un unico percorso attuativo al fine di assicurare una parità di condizioni tra i vari produttori di Sw in dotazione agli uffici.

In tale ambito va rilevato che l'ANAC, con propria delibera 4/2016, ha indicato i principi comuni per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso per l'affidamento diretto, nel rispetto di quelli enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Inoltre, nelle direttive di cui sopra l'Autorità precisa che nell'ambito delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono l'attuazione del principio:

- di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

L'Autorità prosegue nel definire anche indirizzi comuni per una omogenea gestione delle spese in parola disponendo:

- A. che le stazioni appaltanti tengano conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- B. che tutti gli atti della procedura siano soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dovrà riportare le indicazioni dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).
- C. che gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possano essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte.

A conclusione di quanto sopra richiamato, l'Autorità chiarisce che *l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.*

Con le "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità ha osservato come in diverse occasioni, per l'acquisizione di beni o servizi, le stazioni appaltanti ricorrano ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 (o all'art. 125 per i settori speciali) d.lgs. 18.4.2016, n.50 (di seguito Codice), adducendo motivazioni legate all'esistenza di privative, all'infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc. Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.

Obiettivo della suindicata determinazione è fornire indicazioni puntuali alle stazioni appaltanti e agli operatori economici circa le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi, alle procedure da seguire per l'accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del lock-in).

In via preliminare, l'Autorità in relazione alle possibili cause dell'infungibilità delle forniture e dei servizi ricorda che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione.

Un bene o un servizio possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non esistono possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da parte dell'operatore economico. Un operatore economico che offre un prodotto o un servizio infungibile potrà praticare un prezzo più elevato di quello che deriverebbe da un confronto concorrenziale, in quanto potrà sfruttare i vantaggi derivanti da una domanda inelastica, ovvero una domanda che reagisce poco a variazioni di prezzo.

Poiché l'esclusiva si riferisce a un prodotto o a un processo, l'esistenza di un diritto esclusivo non implica che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi. Peraltro, anche in presenza di un diritto esclusivo potrebbero esistere distributori indipendenti o operatori economici che accedono al bene, che possono offrire, in concorrenza tra loro, un determinato prodotto o servizio.

L'infungibilità che nasce a seguito di decisioni passate del contraente e/o di un comportamento strategico da parte dell'operatore economico è conosciuta nella letteratura economica e antitrust con il termine di lock-in.

A seguire, per le forniture e servizi disciplinate dall'art. 36 – lettera a) – del Codice dei contratti, occorre fare una ulteriore riflessione su quanto emerge anche dalla recente giurisprudenza amministrativa sul principio della rotazione che, per l'affidamento, deve essere ampiamente dettagliato e giustificato.

Il TAR Campania – II Sezione – con sentenza n. 1336 del 08/03/2017 ribalta la posizione "flessibile" adottata in relazione al suindicato principio della "rotazione" con precedente sentenza n. 788/2017, richiamando le amministrazioni al rispetto dell'obbligo previsto dalla disposizione del nuovo Codice dei contratti pubblici sugli affidamenti sotto soglia.

I Giudici amministrativi con la sentenza 788/2017 fanno riferimento al presupposto consolidato dalla giurisprudenza che nelle procedure di affidamento disciplinate alla lettera a) del suindicato art. 36 riconosce alle stazioni appaltanti ampia discrezionalità nella fase di individuazione della scelta dei Fornitori da consultare non sussistendo in capo a nessun Fornitore diritto ad essere invitato alla procedura di affidamento.

I Giudici continuano rilevando che la discrezionalità sopra richiamata è temprata a due principi:

- a. trasparenza (come antidoto alla corruzione ed a scelte arbitrarie);
- b. rotazione (funzionale ad assicurare l'avvicendamento dei Fornitori ed evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in "favoritismo").

In ragione di quanto sopra, si evidenzia il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione indicando che il principio di rotazione non ha valenza precettiva assoluta rilevando come il combinato disposto degli artt. 36, comma 1, e 30, comma 1, del citato D.Lgs 50/2016 pongono sullo stesso piano i principi di concorrenza e rotazione.

Per quanto sopra, nell'ultima sentenza, si privilegia il principio della rotazione che nei contratti sotto soglia deve essere "regola" e non "eccezione".

Nel rispetto di quanto sopra richiamato quest'ufficio per le forniture a servizi di competenza, in via prioritaria, procede alla verifica delle convenzioni Consip attive e in subordine, in assenza di convenzioni,

procede ad effettuare RdO sulla piattaforma MEPA con e/o tra fornitori abilitati ai rispettivi bandi corrispondenti all'oggetto dell'affidamento.

Si fa ricorso al libero mercato solo in presenza di elementi che non consentono l'utilizzo della piattaforma e che sono riconducibili a circa al 4 - 5% delle procedure di scelta del contraente che, comunque avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza assicurati dalla pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse a contrarre che precede l'individuazione dei Fornitori interessati a partecipare alla procedura negoziata che determinerà l'individuazione del contraente in ragione dei principi stabiliti nella determinazione a contrarre.

Sempre con l'utilizzo delle convenzioni CONSIP o della piattaforma MEPA si procede agli acquisti di Hd, di Sw ed all'affidamento dei servizi di manutenzione indispensabili per il corretto funzionamento del CED e degli uffici e servizi dell'ente, assicurando una pluralità di fornitori in ragione delle proprietà dei Sw. e/o della qualificazione professionale.

Si chiarisce, altresì, che nell'ambito dei servizi di manutenzione ed aggiornamento delle procedure informatiche in uso agli uffici e servizi si fa ricorso a contratti annuali per assicurare:

- una costante valutazione dei parametri di efficienza ed economicità degli stessi Sw e dei relativi contratti;
- una attenta valutazione delle prestazioni rese in un periodo temporale di breve durata;
- una continua ricerca di mercato che, nel tempo, ha determinato, per alcuni settori, scelte alternative al fine di assicurare una migliore funzionalità degli uffici (vedi: tassa di soggiorno; rilevamento presenze personale dipendente; gestione ufficio verbali P.L.; gestione pratiche condono edilizio; gestione tributi locali).
- una politica di contenimento costi di attivazione dei nuovi Sw come innanzi indicati che, ad oggi, ha determinato, per la conservazione / consultazione degli atti, l'utilizzo di archivi differenziati in ragione dei periodi temporali della loro disattivazione / attivazione precisando che tale scelta non ha causati aggravii di costi annuali nei servizi manutentivi.

Inoltre sul principio riportato nelle Linee guida innanzi sintetizzate, per i servizi ritenuti infungibili va evidenziato che l'analisi delle cause che ne determinano tale stato deve dimostrare che esistono:

- a. caratteristiche intrinseche del prodotto stesso;
- b. valutazioni di opportunità e convenienza;
- c. fattore temporale di utilizzo.

Allo stato, occorre dare attuazione al servizio di manutenzione ordinaria HW e SW dei terminali di rilevamento delle presenze e dei parcometri per pagamento sosta, di proprietà di Sapidata SpA che sono in uso agli uffici e servizi dell'ente, in ragione del dettaglio di seguito riportato.

Tali Sw sono soggetti a possibili interventi su anomalie di funzionamento e, con particolare importanza, ad interventi di aggiornamento e rimodulazione alla normativa di settore che nel tempo continua a subire profondi processi di rinnovamento con una successiva fase di allineamento delle attività degli uffici e dei Sw in uso.

Preliminarmente va osservato che l'affidamento in parola, in base all'importo complessivo dello stesso, è disciplinato dall'art. 36, comma 2 - lett. a - (affidamenti di importi inferiori a 40.000,00) e che lo stesso viene effettuato mediante utilizzo della piattaforma MEPA.

A seguire va precisato, a supporto della infungibilità del servizio in parola, che:

- a. Caratteristiche intrinseche del prodotto
I prodotti HW e Sw, di produzione Solari, in uso agli uffici e servizi comunali, hanno sempre assicurato un corretto funzionamento degli stessi e garantito un tempestivo processo di aggiornamento ed adeguamento alla nuova normativa emanata, il tutto supportato da sistemi interamente automatizzati.
- b. Valutazioni di opportunità e convenienza delle scelte
Va valutata in ragione;
 - del presupposto che i prodotti HW e SW hanno sempre garantito una ottimale efficienza e funzionalità

- degli uffici;
 - del costo del presente servizio ma in presenza di nuovo fornitore anche dei costi di acquisto delle licenze, quelli della formazione del personale e quelli per evitare il superamento dell'inerzia amministrativa;
 - della disciplina applicata al presente affidamento dell'art. 36, co. 2 – lett. a -, del D. Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00;
- c. fattore temporale di utilizzo
È riferito all'intero ciclo di vita dei Sw che, nel tempo, hanno determinato un indiscutibile valore culturale da parte del personale dell'ente. In effetti in presenza di un nuovo prodotto si andrebbe a determinare un periodo di inerzia amministrativa con conseguente disservizio per i cittadini.

Sulle specificità del servizio in parola ed a seguito dei quanto sopra dettagliato, ritenuto che i principi di base da rispettare e porre a valutazione per la scelta della procedura da seguire sono: efficienza, efficacia, economicità, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa, si rileva:

- In ambito di efficienza ed efficacia: è evidente che l'affidamento al Fornitore proprietario dei Sw garantisce l'adeguamento all'evoluzione normativa più rapido ed efficace ed assicura una migliore funzionalità degli uffici;
- In ambito di economicità: è ovvio che un fornitore diverso dal proprietario dei Sw deve richiedere il servizio allo stesso e ne consegue un costo maggiore per l'aggravio delle imposte e degli oneri societari;
- In ambito di correttezza dell'azione amministrativa: va considerato che una procedura negoziata aperta a più fornitori determinerebbe di certo una disparità nella formulazione del costo del servizio. Inoltre l'affidamento sarà effettuato facendo ricorso a RDO su piattaforma MEPA; non risulterebbe altrettanto corretto porre a base di gara anche una eventuale sostituzione dei Sw gestionali in quanto il valore economico del presente affidamento non può ritenersi congruo per la notevole mole di lavoro cui si dovrebbe gravare il nuovo fornitore (quali fornitura dei Sw; conversione dei dati alle nuove procedure; verifica di corretta esecuzione delle conversioni; formazione del personale onde consentire, allo stesso, una padronanza lavorativa pari a quella acquisita ad oggi).

Per quanto sopra, nell'ambito delle attività di assistenza specialistica dei prodotti HW e SW, di produzione Solari, in uso agli uffici e servizi del Comune, occorre definire le attività per la manutenzione e l'aggiornamento, come di seguito elencati, al fine di assicurare il perfetto funzionamento a salvaguardia delle attività cui sono destinati e del patrimonio formativo acquisito dagli operatori comunali:

- n. 15 parcometri destinati al pagamento della sosta nelle aree stradali appositamente individuate, dislocati sul territorio comunale e relativo SW gestionale;
- SW rilevazione presenze personale dipendente con tre terminali per timbratura.

Tenuto conto di quanto sopra si rileva:

- a) Che per il servizio in parola vengono determinati i seguenti costi annuali:
 - Servizio assistenza HW su n. 3 terminali per timbratura compreso gestione servizio SIM teleassistenza ed assistenza on site (n. 10 ore)
 - Servizio manutenzione n. 15 parcometri (escluso ricambi) €13.000,00
- b. Che il ricorso a contratti di durata annuale consente una costante verifica di mercato tendente alla ricerca di nuovi prodotti che presentino funzionalità aggiuntive e/o semplificate rispetto a quelli in uso ed una costante valutazione dei costi in relazioni alle tendenze di mercato;

Per quanto sopra, avendo determinato il costo complessivo degli interventi in € 13.000,00, oltre iva, trova applicazione l'art. 36, c. 2 – lett. a) - del vigente codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina l'affidamento di beni e servizi per importi fino al 40.000,00.

In applicazione della suindicata norma, è stato verificato il MEPA riscontrando che le attività di cui sopra sono riconducibili ed individuabili sul MEPA alla categoria "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" al Prodotto: "Servizi di manutenzione Software" e che è presente sulla piattaforma un Fornitore concessionario della Ditta produttrice Solari che consente di ridurre i tempi degli interventi di manutenzione e, conseguentemente, i relativi costi del servizio.

Preso atto di quanto sopra, allo stato, occorre procedere all'esecuzione del servizio per il corrente anno 2017 che, in sintesi, si riepiloga:

- Intervento di verifica e controllo sui parcometri con programmazione ed aggiornamento del sw, assistenza e manutenzione hw, con esclusione di ricambi, atteso che spesso i danni dell'hw sono provocati da atti vandalici
- Interventi di manutenzione ed aggiornamento del sw TIME&WORK gestionale delle presenze del personale dipendente
- interventi di manutenzione SW ed HW dei terminali per timbrature presenze personale dipendente ubicati:
 - o nella casa comunale
 - o nel comando di Polizia Locale
 - o nel cimitero comunale, con fornitura di connettività mobile per collegamento al server comunale

In applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 si può dare attuazione alla procedura negoziata mediante affidamento a mezzo RDO su MEPA nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato decreto, in ordine ai seguenti motivi:

- a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione in parola è stato determinato sulla base di prezzi desunti dal MEPA e dalle risultanze agli atti;
- b) il principio dell'efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione del contratto consente, in modo corretto e puntuale, il costante utilizzo dei sw ed assicura la funzionalità dei prodotti oggetto della manutenzione, allo stato, in proprietà dell'Ente;
- c) il principio della tempestività assicurato in ragione della logistica del Fornitore che è presente sul territorio comunale e risulta abilitato alla manutenzione dei prodotti di produzione Solari Udine;
- d) il principio della correttezza garantito dall'effettuazione di RDO nell'ambito della procedura MEPA;

Inoltre, in riferimento all'affidamento in parola, si precisa che:

- il fine che si intende raggiungere è il costante funzionamento sia dell'HW che del SW oggetto del servizio in parola;
- l'oggetto del contratto è la manutenzione HW e SW dei prodotti di produzione Solari;
- l'affidamento avviene mediante espletamento di RDO a mezzo piattaforma MEPA;
- le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e limiti di importo della spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara in parola, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice seguente identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'ANAC, servizi e forniture, che, nel caso specifico: SMART CIG è: Z8E1F6C51C

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra, allo stato si darà, si procederà all'affidamento del servizio di manutenzione in parola in ragione dei principi fondamentali di efficienza, efficacia, economicità, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa procedendo all'affidamento a mezzo espletamento di RDO su piattaforma MEPA a mezzo del bando "ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" al Prodotto: Servizi di manutenzione Software" -.

Parte prima – Disposizioni generali

Art.1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Oggetto dell'affidamento è il servizio di manutenzione ordinaria HW e SW dei terminali di rilevamento presenze e del parco parcometri per pagamento sosta, di produzione Solari Udine, per l'anno 2017 (con scadenza insindacabile al 31/12/2017), la cui descrizione è analiticamente riportata nella scheda tecnica allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.2 – LE NORME REGOLATRICI

I rapporti contrattuali relativi all'appalto in parola sono regolati:

- Dalle disposizioni del presente disciplinare.;
- Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Dalla vigente normativa europea, dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Nell'esecuzione del contratto in parola e di tutti gli atti consequenziali il Comune di Sant'Agnello è indicato con la parola "Stazione appaltante" e la Ditta con la parola "Fornitore". -

Art.3 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il servizio di che trattasi sarà affidato mediante la piattaforma MEPA con indicazione di RDO, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, come previsto all'art. 95 – c. 4 - del D. Lgs. 50/2016, determinato applicando la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta riportato al successivo art. 8.

Art.4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Per partecipare alla verifica di mercato, effettuata a mezzo procedura piattaforma MEPA, con l'abilitazione al bando "ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" al Prodotto: Servizi di manutenzione Software" è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Idoneità professionale verificata a mezzo iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione settore di attività inerente l'oggetto del contratto in parola
- b. capacità economica e finanziaria accertata mediante dichiarazione su:
 - affidabilità bancaria;
 - capacità tecnica professionale acquisita mediante proprie risorse umane, adeguata specializzazione e professionalità, attrezzature tecniche, nonché esperienza necessaria per l'esecuzione del servizio certificato dalla Ditta Solari Udine.

Il Fornitore dovrà far pervenire l'offerta e la documentazione come stabilito nel presente disciplinare nel rispetto delle disposizioni e richieste previste nella RDO. -

Art.5 – OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta secondo le indicazioni procedurali previste dalla piattaforma MEPA in conformità alla modulistica in essa riportata. -

Art.6 – DOCUMENTI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla RDO sono richiesti i seguenti documenti:

- dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente art. 4
- dichiarazione conto dedicato
- patto di integrità, compilato e sottoscritto nella parte di competenza. Nella fase di valutazione della documentazione prodotta, il suindicato documento sarà sottoscritto anche dalla Stazione appaltante
- fotocopia documento di identità in corso di validità
- dichiarazione, validata dalla Stazione appaltante, di aver preso visione dello stato dei luoghi e di essere stato edotto e di aver condiviso il dettaglio delle attività oggetto di affidamento
- DUVRI

Il Fornitore dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui sopra, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando che, in presenza di aggiudicazione, verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art.7 – TERMINE E MODALITA' DI RICEZIONE DELL' OFFERTA

I tempi, i termini e le modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta sono indicate in dettaglio nella richiesta di RDO che sarà effettuata su piattaforma MEPA. -

Art.8 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO A BASE D'ASTA. -

Il costo contrattuale a base d'asta, compresi gli oneri del personale e gli oneri di sicurezza, è stato determinato in complessivi € 13.000,00, oltre iva. Esso è comprensivo di tutti gli oneri, attrezzature e personale indispensabile per la perfetta esecuzione degli adempimenti previsti nell'affidamento, a perfetta regola d'arte. -

L'importo di cui sopra rappresenta la base d'asta sulla quale il Fornitore dovrà calcolare la propria offerta, riportata in termini percentuali, che saranno dallo stesso detratti.

Art. 9 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Per partecipare alla procedura il Fornitore dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo piattaforma informatica, come sopra individuata, la propria offerta nei tempi, termini e condizioni disciplinate dalla RDO.

La gara sarà svolta interamente in seduta pubblica mediante attivazione della relativa procedura presente sulla piattaforma informatica. -

Art.10 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI.

È consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di operatori economici secondo le disposizioni del vigente Codice dei contratti.

Nella RDO è presente la relativa modulistica da compilare ed inviare secondo le indicazioni riportate.

Art.11 – INVARIABILITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è vincolante per il Fornitore e rimarrà fissa ed invariata fino al termine ultimo previsto per la sottoscrizione del documento di stipula, come indicato nella RDO.-

La stessa sarà vincolante per la Stazione appaltante soltanto ad avvenuta aggiudicazione. -

Art.12 – DOCUMENTO DI STIPULA

Il documento di stipula sarà sottoscritto dalla Stazione appaltante nei tempi previsti dalla RDO. -

Lo stesso è immediatamente vincolante per il Fornitore e la sua esecuzione ha inizio dalla data indicata nella RDO. -

Sono parte integrante del contratto:

- o Il presente disciplinare
- o L'offerta del Fornitore. -

Art.13 – IMPORTO APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto sarà determinato dall'offerta prodotta dal Fornitore per il servizio di che trattasi, utilizzando la modulistica integrativa all'offerta economica (allegato "C" al presente atto), applicando il ribasso offerto sul prezzo a base d'asta, determinato dalla Stazione appaltante, riportato nel citato allegato.

Art.14 – VARIAZIONE PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo contrattuale, determinato secondo le modalità di cui al precedente art. 13), rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. -

Parte seconda – Modalità di esecuzione del servizio

Art. 15) RAPPRESENTANZA DEL FORNITORE / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà nominare un responsabile tecnico munito delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento di natura tecnica degli obblighi contrattuali. Il nominativo dell'incaricato sarà comunicato al RUP. L'incaricato rappresenterà l'interlocutore che questa Stazione appaltante interpellerà per ogni intervento inerente la fornitura in opera in oggetto.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il detto incaricato avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al Fornitore.

Art. 16) ORDINAZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con l'invio del documento di stipula sottoscritto dalla Stazione appaltante il servizio si intenderà ordinato secondo le prescrizioni e le norme attuative, come disciplinate nella RDO. -

Art. 17) RITARDO / PENALI

Per eventuali ritardi causati nell'inizio del servizio, rispetto ai termini di cui al precedente art. 16) e/o per inadempienze alle disposizioni di cui al presente disciplinare, sarà applicata una penale di € 50,00/giorno di ritardo, salvo a tenere conto delle giustificazioni del Fornitore da prodursi prima della relativa scadenza.-

L'importo totale della penale sarà trattenuto all'atto della liquidazione della fattura relativa al periodo di riferimento.

Art. 18) DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO

In attuazione del disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 163, il Fornitore aggiudicatario del contratto, è tenuto ad eseguirlo in proprio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non è autorizzato l'affidamento in subappalto.

Art. 19) DIRITTO D'AUTORE E BREVETTI

La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione del contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. -

Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione relativa alla suindicata causale. -

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali rimborsi per danni subiti relativi alle motivazioni di cui sopra. -

Art. 20) SICUREZZA

La Stazione appaltante in qualità di committente, darà notizia al Fornitore delle informazioni sui rischi dei luoghi dove andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate alla propria attività lavorativa, qualora necessario. Il Fornitore, da parte sua, dovrà gestire il proprio lavoro applicando le norme che, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, sono prescritte dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. in relazione alla tipologia del contratto che rappresenta solo impegno di opera di ingegno (vedi art. 26 – comma 3-bis del decreto n.81/08 -) -

Art. 21) INFORTUNI E DANNI

Il Fornitore risponderà in ogni caso, direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose o dei danni e/o infortuni ai propri dipendenti addetti all'esecuzione del contratto in parola qualunque ne sia la natura, la causa e/o l'entità, restando inteso che sarà a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a rivalsa.

Per quanto sopra il Fornitore si impegna, prima dell'esecuzione del contratto, a trasmettere, a mezzo pec, copia della propria copertura assicurativa RCT. -

Art. 22) OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Il Fornitore, nell'esecuzione del contratto e delle attività ad esso relative, dovrà attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel presente disciplinare e nella scheda tecnica allegata. -

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta alla Stazione appaltante – Direzione del contratto - che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare apposita autorizzazione. -

Tale autorizzazione sarà rilasciata dal RUP / Direzione del servizio, a suo insindacabile giudizio ed a condizione che la stessa non modifichi in modo sostanziale l'attività in affidamento. -

Resta inteso che l'accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente al parere discrezionale della Stazione appaltante, che potrà comunque richiedere l'effettuazione del contratto secondo le modalità e le condizioni fissate. -

Art. 23) QUALITA' DEL SERVIZIO E GARANZIE

Nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento il Fornitore dovrà impegnare risorse umane qualificate e con la necessaria esperienza tale da rendere le attività a perfetta regola d'arte. Anche le attrezzature da utilizzare dovranno essere di recente fabbricazione, idonee all'impiego previsto e in possesso di tutte le certificazioni previste delle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro. -

Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali

Art. 24) PAGAMENTO

Il pagamento di quanto dovuto avverrà in tre rate (la prima entro 30 gg. dall'inizio delle attività, la seconda entro 60 gg. e la terza al completamento delle attività previste), entro 30 gg. dalla data di presentazione di regolari fatture elettroniche, debitamente vistate dal competente ufficio, a mezzo di apposita determina.

Ciascuna fattura, emessa dal Fornitore in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF dovrà contenere, oltre all'importo, il dettaglio del di riferimento su quanto effettuato, il codice CIG (riportato nella testata del presente disciplinare), il C.F. dell'Ente: 82007930637, la P.IVA dell'Ente: 03249541214, il codice univoco dell'ufficio ordinante: NUEGEJ e dovrà essere intestata e inviata alla Stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica: f.e.santagnello@asmepec.it –

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo al contratto in parola dovrà utilizzare, in attuazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o dalla data di affidamento.

ART. 25) RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Fornitore che, durante l'effettuazione del contratto, dia motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed inadempienza nell'osservanza delle clausole di cui al presente disciplinare e/o alle clausole contrattuali, potrà essere soggetto a diffida senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penali. -

Art. 26) – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 196/2003:

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla Struttura del titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Agnesello - Piazza Matteotti n. 24

ART. 27) RUP E DIREZIONE

Il RUP del presente affidamento è il sig. Maresca Antonio mentre la Direzione del servizio viene affidata al Dr. Aniello Gargiulo.

Tutta la corrispondenza, la documentazione, e la trasmissione dovrà essere effettuata a mezzo la sezione "Comunicazioni con i fornitori" della piattaforma MEPA.-

Art.28 – FORO COMPETENTE

Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata.

AII. "A"

SCHEDA TECNICA

1- SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

Il servizio oggetto di affidamento è riconducibile nell'attività di manutenzione ordinaria dei prodotti in uso agli uffici e servizi comunali per la rilevazione e gestione delle presenze del personale dipendente e per il pagamento della sosta sul territorio comunale.

Gli interventi richiesti, oggetto di contratto, in sintesi sono:

- manutenzione ordinaria di n. 15 parcometri destinati al pagamento della sosta nelle aree stradali appositamente individuate, dislocati sul territorio comunale, escluso ricambi
- manutenzione del SW gestione di parcometri con fornitura di connettività mobile per collegamento in rete degli stessi
- manutenzione del Sw rilevazione presenze del personale dipendente
- interventi di manutenzione SW ed HW dei terminali per timbrature presenze personale dipendente ubicati:
 - o nella casa comunale
 - o nel comando di Polizia Locale
 - o nel cimitero comunale, con fornitura di connettività mobile per collegamento al server comunale

2 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le attrezzature, personale, e materiali di minuteria oggetto del servizio appaltato, fatta eccezione per la fornitura dei componenti HW che risulteranno danneggiati e/o usurati.

Il costo di tali materiali è a carico del Comune mentre il relativo lavoro è ricompreso negli oneri contrattuali del presente affidamento.

3 - PRECISAZIONI PER FORNITURE DI ELEMENTI HW DANNEGGIATI E/O USURATI.

Per la fornitura dei materiali occorrenti per il costante funzionamento dell'HW oggetto di servizio appaltato, dovrà essere redatto, a cura del Fornitore, richiesta di materiale all'amministrazione che provvederà all'ordinazione avvalendosi della piattaforma MEPA in ragione dell'importo e dell'urgenza.-

All. "B"

ANALISI DEI COSTI

Riepilogo costi		Totali	
Servizio manutenzione Sw e parcometri		€	10.850,00
Servizio manutenzione SW e terminali rilevamento presenze		€	2.150,00
Totale canoni		€	13.000,00
Dettaglio costi			
costo personale	€ 8.450,00		
oneri di sicurezza	€ 1.300,00		€ 9.750,00
utile aziendale		€ 3.250,00	€ 3.250,00
Importo complessivo intervento netto iva	€ 13.000,00		
Importo complessivo intervento ivato	€ 15.860,00		

All. "C"

SCHEDA ECONOMICA

Modulistica integrativa all'offerta economica

Modello calcolo costo offerto		
Comune di Sant'Agnello Terza Unità Organizzativa Complessa		
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA SW E TERMINALI RILEVAENTO PRESENZE E SW E PARCO PARCOMETRI PER PAGAMENTO SOSTA.		
CIG: _____ / COD. UNIVOCO DI FATTURAZIONE: NUEGEJ		
Riferimento spesa	Costi	
Oneri di sicurezza	€ 1.300,00	
Oneri del personale	€ 8.450,00	
Costo saervizio		€ 3.250,00
Ribasso offerto in %		
(in lettere _____)		
(Da compilare a cura del Fornitore in ragione del ribasso offerto)		
Oneri di sicurezza		
Oneri del personale		
Costo saervizio al netto ribasso offerto		
Costo complessivo al netto del ribasso offerto		